

D.A. 6 marzo 1989.

Rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso, di cui all'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

G.U.R.S. 11 marzo 1989, n. 13, p. 7

## L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Decreta:

### Art. 1

I compensi spettanti al presidente ed a ciascuno dei componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso, di cui all'art. 37 della L.R. 29 aprile 1985 n. 21, sono quelli riportati nella allegata tabella.

Detti compensi sono dovuti sulla base dell'importo del corrispettivo dell'appalto-concorso, come determinato dall'Amministrazione, comprendendosi in tale importo solo quello dei lavori in appalto, con esclusione dell'indennità di espropriazione, spese tecniche, accantonamento per IVA, revisione dei prezzi e quanto altro previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Per importi di lavori minori di lire 100 milioni il compenso dovuto resta fisso nella misura corrispondente a quello dovuto per il detto importo mentre per importi di lavori superiori a lire 20 miliardi il compenso da corrispondere è uguale a quello dovuto per quest'ultimo importo. Per importi intermedi i compensi saranno determinati mediante interpolazione lineare.

### Art. 2

Nel caso di progetti-offerte superiori al numero minimo di tre, i compensi come sopra determinati vanno maggiorati del 10% per ogni ulteriore progetto-offerta esaminato dalla commissione.

### Art. 3

Al segretario della Commissione spetta un compenso pari al 90% di quello dovuto a ciascun componente della Commissione stessa.

### Art. 4

Per i componenti che devono spostarsi ad altra sede vanno corrisposte le indennità di

missione e le spese di trasporto nella misura prevista dalla vigente normativa per i direttori regionali.

### Art. 5

Il presente decreto annulla i DD.AA. 7 dicembre 1985 e 10 novembre 1987 di cui in narrativa.

### Art. 6

I criteri previsti nel presente decreto si applicano a favore delle commissioni nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del decreto, non siano stati ancora liquidati i relativi compensi.

### Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Palermo, 6 marzo 1989.

Allegato

## TABELLA

Compenso dovuto al presidente ed a ciascuno dei componenti, riferito all'importo del corrispettivo dell'appalto-concorso, come determinato dall'Amministrazione (con esclusione delle somme a disposizione).

fino a	L.	100.000.000	1,00000%
per	L.	200.000.000	0,65000%
per	L.	300.000.000	0,50000%
per	L.	400.000.000	0,41250%
per	L.	500.000.000	0,36000%
per	L.	600.000.000	0,33333%
per	L.	700.000.000	0,31428%
per	L.	800.000.000	0,29375%
per	L.	900.000.000	0,27777%
per	L.	1.000.000.000	0,27000%
per	L.	2.000.000.000	0,23000%
per	L.	3.000.000.000	0,19666%
per	L.	4.000.000.000	0,18500%
per	L.	5.000.000.000	0,17400%
per	L.	6.000.000.000	0,15833%
per	L.	7.000.000.000	0,15300%
per	L.	8.000.000.000	0,15000%
per	L.	9.000.000.000	0,14444%
per	L.	10.000.000.000	0,14000%
per	L.	11.000.000.000	0,13182%
per	L.	12.000.000.000	0,12500%
per	L.	13.000.000.000	0,11923%
per	L.	14.000.000.000	0,11429%
per	L.	15.000.000.000	0,11000%
per	L.	16.000.000.000	0,10625%
per	L.	17.000.000.000	0,10294%
per	L.	18.000.000.000	0,10000%